

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 106 del 28/11/2013

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013. MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 35 DEL 06/06/2013.

L'anno duemilatredici, il giorno 28 del mese di Novembre, alle ore 18:10, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	presente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MARCELLO NICOLA	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MAURO GENNARO	presente
4	ANGELINI FRANCESCO	presente	20	MAZZOCCHI CARLO	presente
5	ASTOLFI ALBERTO	assente	21	MORETTI GIULIANA	assente
6	BERTOZZI SIMONE	presente	22	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
7	CAMPORESI LUIGI	presente	23	MURANO BRUNORI STEFANO	presente
8	CASADEI MARCO	presente	24	PAZZAGLIA FABIO	presente
9	CINGOLANI LILIANA	presente	25	PICCARI ENRICO	presente
10	DONATI SARA	presente	26	PICCARI VALERIA	assente
11	FRANCHINI CARLA	presente	27	PIRONI GIOVANNI	presente
12	FRATERNALI ABRAMO	presente	28	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
13	GALLO VINCENZO	presente	29	RENZI GIOENZO	presente
14	GALVANI SAVIO	presente	30	TAMBURINI GIANLUCA	presente
15	GIORGETTI ALESSANDRO	assente	31	TURCI DONATELLA	presente
16	GIUDICI ERALDO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	presente
17	MANCINI ROBERTO	presente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

**Totale presenti n. 28 - Totale assenti n. 5**

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote anno 2013. Modifica deliberazione di C.C. n. 35 del 06/06/2013.

*Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.*

*Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Brasini, il Cons. Renzi, l'Ass. Brasini, i Conss.: Galvani, Mauro, Pazzaglia, Mauro, Galvani, Renzi, Giudici, l'Ass. Brasini e per dichiarazione di voto i Conss.: Galvani e Renzi.*

*Presenti n. 25: Sindaco Gnassi, i Conss.: Allegrini, Angelini, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Cingolani, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giudici, Mancini, Marcello, Mazzocchi, Morolli, Pazzaglia, Piccari Enrico, Pironi, Renzi, Tamburini, Turci, Zerbini e Zoffoli.*

*Il Presidente del Consiglio Turci pone quindi in votazione l'emendamento presentato dal Cons. Renzi alla proposta deliberativa in oggetto così formulato:*

*“Ridurre aliquota sulla 1<sup>a</sup> casa dallo 0,5% allo 0,4% per l'anno 2013”.*

*Il Consiglio Comunale con 16 voti contrari (Sindaco Gnassi, i Conss.: Allegrini, Angelini, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi, Turci, Zerbini e Zoffoli) 8 favorevoli (i Conss.: Camporesi, Casadei, Cingolani, Franchini, Giudici, Marcello, Renzi, Tamburini) e 1 astenuto (il Cons. Pazzaglia) espressi per appello nominale dai n. 25 presenti (24 Consiglieri più il Sindaco), respinge l'emendamento in oggetto.*

*Entrano i Conss.: Agosta e Murano Brunori: presenti n. 27 (26 Consiglieri più il Sindaco).*

***Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.***

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 35 del 06/06/2013 sono state approvate le aliquote e le detrazioni applicabili ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.L. n. 54 del 21/05/2013, conv. il L. n. 85 del 18/07/2013, che, nell'attesa di una complessiva riforma del tributo, ha sospeso per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, relativamente alle seguenti fattispecie impositive:

- abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle rientranti nelle categorie catastali A1, A/8 ed A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993;

VISTO a riguardo il D.L. n. 102 del 31/08/2013, conv. in L. n. 124 del 28/10/2013, con il quale il Legislatore è intervenuto al fine di abolire definitivamente la prima rata IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con D.L. n. 54/2013;

ATTESO che per quanto concerne l'abolizione della seconda rata IMU 2013, sempre relativamente alle situazioni previste dal D.L. n. 54/2013, si rende necessario il reperimento delle relative risorse da parte dello Stato;

RITENUTO opportuno prevedere, nell'ipotesi in cui l'abolizione della rata saldo IMU 2013 trovi copertura finanziaria limitatamente alle abitazioni principali e non anche alle altre fattispecie impositive previste, un intervento da parte del Comune al fine di agevolare le situazioni non considerate, con particolare riferimento ai terreni agricoli;

CONSIDERATO tra l'altro che tale agevolazione trova il suo fondamento nel fatto che in data 24/06/2013 si è abbattuto sul nostro territorio un violentissimo nubifragio, caratterizzato da intense precipitazioni e forti grandinate che hanno interessato, tra l'altro, un'ampia fascia collinare pregiudicando in tal modo il raccolto 2013, con inevitabili ripercussioni anche sul raccolto 2014;

TENUTO CONTO che ancora una volta l'agricoltura, settore già severamente compromesso, si trova ulteriormente penalizzato dall'imprevedibile calamità naturale e che a tal fine si rende necessario intervenire per sostenere ed aiutare coloro che sono stati danneggiati, sia come cittadini che come imprese;

VISTO a tal fine il D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, con particolare riferimento all'art. 13, che stabilisce, ai fini IMU, le facoltà per gli enti locali in materia di aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 che definisce la potestà regolamentare dei comuni in ambito tributario e le relative limitazioni;

VALUTATO quindi di avvalersi, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, delle attuali facoltà legislative, determinando ai fini IMU, per l'anno 2013, un'aliquota agevolata per i terreni agricoli nella misura del 0,76 per cento, in luogo della precedente pari al 0,99 per cento approvata con deliberazione di C.C. n. 35/2013;

DATO ATTO invece che per quanto attiene ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/93, conv. in L. n. 133/94, l'Ente non può intervenire agevolando ulteriormente le fattispecie impositive per le seguenti motivazioni:

- ai sensi del c. 8, art. 13, del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, già a decorrere dal 2012 il Comune di Rimini ha approvato l'aliquota agevolata del 0,1 per cento, massima agevolazione prevista normativamente, confermata anche per l'anno 2013 con delibera di C.C. n. 35 del 06/06/2013;
- dall'anno 2013, così come previsto dal c. 380, art. 1, L. n. 228/2012, per i fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D è prevista la riserva del gettito d'imposta allo stato, con applicazione dell'aliquota standard pari al 0,2 per cento, senza alcuna facoltà per il Comune di deliberare in riduzione;

VISTO a riguardo il rilievo, qui allegato (All. 1), pervenuto in data 05/08/2013 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, a seguito di controllo della deliberazione di C.C. n. 35/2013, attinente la determinazione dell'aliquota applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

RITENUTO quindi, in tale sede, di accogliere il sopraccitato rilievo provvedendo a modificare l'atto deliberativo n. 35/2013 nella parte relativa alle osservazioni sollevate dal

Ministero, prevedendo a tal fine, per la fattispecie impositiva di cui trattasi, le seguenti diverse aliquote d'imposta:

- **aliquota del 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito in L. n. 133/94, di categoria catastale D;
- **aliquota del 0,1 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito in L. n. 133/94, di categoria catastale diversa da D;

VISTA a tal fine la relazione tecnica del Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale D.ssa Ivana Manduchi, allegata sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VALUTATA la proposta meritevole di accoglimento, tenendo conto che si sostanzia:

- nell'introduzione di agevolazioni tributarie a favore dei contribuenti, quantificabili in un minor gettito per l'ente per l'anno 2013 in circa € 115.000,00;
- nell'accoglimento del rilievo formulato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in merito al controllo della deliberazione di C.C. n. 35 del 06/06/2013;

RITENUTO opportuno precisare che il suddetto minor introito previsto trova copertura con l'utilizzo del gettito IMU 2012 contabilizzato nel 2013;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, c. 169, L. n. 296/2006, il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che l'art. 8 del D.L. n. 102 del 31/08/2012, convertito in L. n. 124 del 28/10/2013, ha ulteriormente differito, per l'anno 2013, al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri:

- favorevole espresso in data 21/11/2013 dal Responsabile U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso in data 21/11/2013 dal Direttore delle Risorse Finanziarie, D.ssa Gianna Rosa Vandi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi;
- della V<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 26.11.2013;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

*Il Presidente del Consiglio, esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione la proposta deliberativa per appello nominale come richiesto dal Consigliere Tamburini;*

Esperita la votazione per appello nominale si ha il seguente risultato: 19 voti favorevoli (Sindaco Gnassi, i Conss.: Agosta, Allegrini, Angelini, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Murano Brunori, Pazzaglia, Piccari Enrico, Pironi, Turci, Zerbini e Zoffoli), nessun contrario e 8 astenuti (i Conss.: Camporesi, Casadei, Cingolani, Franchini, Giudici, Marcello, Renzi e Tamburini) espressi dai n. 27 presenti (26 Consiglieri più il Sindaco);

## DELIBERA

1) di approvare, per l'anno 2013, per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, un'aliquota IMU agevolata applicabile alla seguente fattispecie impositiva:

- **aliquota del 0,76 per cento** per i terreni agricoli;

2) di accogliere il rilievo formulato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, a seguito di controllo della deliberazione di C.C. n. 35/2013, qui allegato (All. 1), e di modificare, a tal fine, il suddetto atto deliberativo determinando le seguenti aliquote d'imposta applicabili, per l'anno 2013, ai fabbricati rurali ad uso strumentale:

- **aliquota del 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/93, convertito in L. n. 133/94, di categoria catastale D;

- **aliquota del 0,1 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/93, convertito in L. n. 133/94, di categoria catastale diversa da D;

3) di precisare che le disposizioni assunte ai precedenti punti 1) e 2) in materia di aliquote IMU modificano quelle contenute nella precedente deliberazione di C.C. n. 35 del 06/06/2013 limitatamente alle fattispecie impositive interessate dal presente atto, restando invece confermate le aliquote e le detrazioni IMU relative alle altre fattispecie approvate per l'anno 2013 con il soprarichiamato atto deliberativo n. 35/2013;

4) di dare atto che:

- sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;

- il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

Escono i Conss.: Marcello, Franchini e Murano Brunori: presenti n. 24 (23 Consiglieri più il Sindaco).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

CON 18 voti favorevoli (Sindaco Gnassi, i Conss.: Agosta, Allegrini, Angelini, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Pazzaglia, Piccari Enrico, Pironi, Turci, Zerbini e Zoffoli), 1 contrario (il Cons. Casadei) e 5 astenuti (i Conss.: Camporesi, Cingolani, Giudici, Renzi e Tamburini) espressi per appello nominale dai n. 24 presenti (23 Consiglieri più il Sindaco).

## DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione di C.C. n. 106 del 28/11/2013

**PRESIDENTE**

F.to TURCI DONATELLA

**SEGRETARIO GENERALE**

F.to LAURA CHIODARELLI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 02.12.2013.

Rimini li 02.12.2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
Laura Chiodarelli



Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie  
U.O. Tributi sugli immobili e federalismo  
municipaleVia Ducale, 7 - 47921 Rimini  
tel. 0541 704179 - fax 0541 704710  
www.comune.rimini.it  
[tributi@comune.rimini.it](mailto:tributi@comune.rimini.it)  
[ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it](mailto:ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409

### RELAZIONE TECNICA

Il D.L. n. 54 del 21/05/2013, conv. in L. n. 85 del 18/07/2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare, prevista entro il 31/08/2013, ha sospeso il pagamento della prima rata IMU relativamente:

- alle abitazioni principali (ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- alle unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp;
- ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali.

Con l'emanazione del D.L. n. 102 del 31/08/2013, conv. in L. n. 124 del 28/10/2013, è stata definitivamente abolita la prima rata IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione prevista dal citato D.L. n. 54/2013.

Dal momento che l'abolizione della seconda rata IMU 2013 è vincolata al reperimento, da parte dello Stato, delle risorse necessarie alla relativa copertura finanziaria, si ritiene opportuno prevedere un regime agevolativo per le situazioni che potrebbero non rientrare nel regime di favore concesso con la prima rata.

Particolare attenzione s'intende porre al settore agricolo locale, già di per sé in forte difficoltà, che ha visto la propria situazione peggiorare ulteriormente a causa dell'evento meteorologico di carattere eccezionale che ha colpito il nostro territorio il 24 giugno 2013. Nell'occasione, il violento nubifragio, caratterizzato da forte pioggia, vento e grandine, che ha interessato, in particolar modo, un'ampia fascia collinare, ha seriamente compromesso il raccolto 2013, con inevitabili ripercussioni anche per il raccolto 2014.

A tal fine, avvalendosi delle facoltà previste dal D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, si valuta per l'anno 2013 di proporre un'aliquota agevolata del 0,76 per cento applicabile ai terreni agricoli, in luogo della precedente del 0,99 per cento approvata con deliberazione di C.C. n. 35 del 06/06/2013.

Si precisa che l'agevolazione che s'intende introdurre con il presente atto deliberativo comporta, per l'anno 2013, un minor gettito per l'Ente stimato in circa € 115.000,00.

Il suddetto minor introito, derivante dalla riduzione di aliquota proposta per i terreni agricoli, trova copertura con l'utilizzo del gettito IMU 2012 contabilizzato nel 2013.

Per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/93, conv. in L. n. 133/94, invece l'Ente non ha alcuna possibilità di intervenire introducendo ulteriori agevolazioni in quanto:

- già a decorrere dal 2012 il Comune di Rimini si è avvalso della facoltà di cui al c. 8, art. 13, del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, esercitandola fino al limite massimo previsto, ed ha a tal fine determinato per tali immobili un'aliquota ridotta del 0,1 per cento;
- dall'anno 2013 inoltre, ai sensi del c. 380, lett. f), art. 1, della L. n. 228/2012, per i fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D è prevista la riserva del gettito d'imposta allo stato, con applicazione dell'aliquota standard pari al 0,2 per cento.

A tal proposito si evidenzia che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in data 05/08/2013, a seguito del controllo effettuato sulla deliberazione di C.C. n. 35 del 06/06/2013 di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2013, ha formulato un rilievo inerente l'aliquota determinata per i fabbricati rurali ad uso strumentale. L'ente infatti con l'adozione del suddetto atto deliberativo ha provveduto ad introdurre aliquote

Allegato C.C. n. 106 del 28.11.2013

agevolate per talune fattispecie impositive (D/1, D/7 e locazioni abitative ai canoni concordati) ed a confermare le restanti aliquote e detrazioni d'imposta, già determinate per l'anno 2012. In particolare, per gli immobili rurali strumentali l'Ente ha confermato anche per il 2013 l'aliquota del 0,1 per cento, non specificando che quelli di categoria D soggiacciono alla prevista riserva di legge.

Consapevoli delle novità legislative dettate in materia per i fabbricati di categoria D - L. n. 228/2012, art. 1, comma 380, lett. f) - e tra questi anche quelli rurali strumentali classificati nella categoria catastale D, si riteneva sottinteso per l'ente che l'aliquota del 0,1 per cento, determinata per l'anno 2012 e confermata per l'anno 2013, fosse applicabile ai soli fabbricati rurali ad uso strumentale di categoria catastale diversa da D, restando per questi ultimi applicabile l'aliquota di legge stabilita nella misura del 0,2 per cento.

Dalla lettura del testo deliberativo la situazione potrebbe però non apparire così chiara ed immediata, anzi dalla conferma della relativa aliquota per l'anno 2013 si potrebbe evincere che l'ente abbia inteso esercitare la prevista facoltà di ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali strumentali per tutte le categoria catastali, compresi quelli di categoria catastale D.

Per questo motivo, valutando fondata l'osservazione formulata dal Ministero, si ritiene opportuno, in tale sede, provvedere anche ad apportare le dovute modifiche alla deliberazione di C.C. n. 35 del 06/06/2013, introducendo l'aliquota del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di categoria catastale D, confermando nel contempo l'aliquota del 0,1 per cento applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale di categoria catastale diversa da D.

La presente proposta pertanto si sostanzia:

- nell'introduzione di un'aliquota agevolata per i terreni con destinazione agricola censiti nel territorio comunale;
- nel recepimento del rilievo ministeriale, pervenuto all'ente a seguito di controllo dell'atto deliberativo di C.C. n. 35/2013, con approvazione di specifiche aliquote applicabili ai fabbricati rurali ad uso strumentale, a seconda della categoria catastale di appartenenza;
- nella conferma delle altre aliquote e detrazioni d'imposta determinate con delibera di C.C. n. 35 del 06/06/2013 non interessate dalle modifiche di cui trattasi.

Si ritiene comunque di procedere all'introduzione dell'agevolazione per i terreni agricoli, con la consapevolezza che l'attuale quadro normativo di riferimento potrebbe essere oggetto di ulteriori interventi e modifiche, di cui l'Ente terrà doverosamente conto.

Si ravvisa, infine, la necessità di approvare la presente deliberazione entro il termine di approvazione del Bilancio per l'anno 2013, con entrata in vigore dal 01/01/2013.

IL RESPONSABILE U.O. TRIBUTI SUGLI IMMOBILI  
E FEDERALISMO MUNICIPALE  
D.ssa Ivana Manduchi